

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1949

(35ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni » (N. 221-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 292
FERRARI	292
BORROMEIO	292

« Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano - Vicenza - Montagnana » (N. 376-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	293
BATTISTA, <i>relatore</i>	293
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	293
TOMMASINI	293
BORROMEIO	293
FERRARI	293

« Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali » (523):

TOMMASINI, <i>relatore</i>	294, 295
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	294
FERRARI	294

« Concessione di temporanea franchigia a alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di assistenza » (543):

PRESIDENTE	Pag. 296
CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	295, 296
FERRARI	295, 296, 297
GENCO	296
BORROMEIO	296

« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada » (N. 536) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BORROMEIO	303
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	304

« Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948 » (591) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	307
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	306

(Discussione):

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (244-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

TOSELLI, <i>relatore</i>	298
FAZIO	299, 301
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	300, 301, 302
TROIANO	301
BORROMEIO	302
TOMMASINI	302

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Meacci, Montemartini,

Priolo, Romano Domenico, Sannantino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

È presente anche il senatore Sessa in sostituzione del senatore Massim.

Inoltre partecipano alla riunione il senatore Corbellini, Ministro dei trasporti, e l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni » (N. 221-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni fu costituita dall'Assemblea costituente ed era composta di 24 membri.

Con l'attuazione del sistema bicamerale previsto dalla Costituzione si è reso necessario immettere nella Commissione di vigilanza la rappresentanza paritetica delle due Camere ed a tal fine alcuni senatori ed io presentammo questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione, lasciando i membri in numero di 24. La Camera dei deputati ha modificato questo numero portandolo a 30. Debbo osservare che così noi facciamo un piccolo parlamento che, per la pleora dei componenti, non funzionerà mai agevolmente.

FERRARI. Anche se noi abbiamo approvato precedentemente il numero di 24 membri, ora che il disegno di legge ci torna dalla Camera con la variante di questo numero a 30, mi sembra che non sia opportuno per questa sola ragione rimandarlo alla Camera dei deputati con una nostra ulteriore modifica.

BORROMEO. Io sono contrario all'aumento del numero dei membri che anzi rammarico non si possa ridurre a meno di 24, perchè anche con soli 24 membri la Commissione è già ple-

torica e non funzionerà. Ad ogni modo crederei necessario riportare almeno il numero dei membri a 24.

FERRARI. Ripeto che credo non valga la pena di non approvare la legge solo per questo motivo, anche perchè il numero di 30 membri va suddiviso in due gruppi uguali tra la Camera e il Senato, aventi ognuno la propria rappresentanza proporzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare chiudo la discussione generale.

Pongo ai voti gli articoli del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera:

Art. 1.

L'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sentiti i rispettivi uffici di Presidenza ».

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana » (Numero 376-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTISTA, *relatore*. La variante apportata dalla Camera dei deputati è molto semplice: nel disegno di legge, presentato dal Ministero ed approvato dalla nostra Commissione, si stabiliva l'abolizione del tronco Noventa-Montagnana in quanto, come era detto nella relazione, era passivo. Senonchè nella discussione alla Camera dei deputati è stato fatto presente che se quel tronco oggi è passivo, potrà non esserlo più domani e che abolire un tronco che già esiste significherebbe togliere un mezzo di comunicazione ai paesi che già ne godono.

Con la speranza che questo tronco possa diventare attivo, la Camera dei deputati ha ritenuto di sostituire le parole « in sostituzione di quello Noventa-Montagnana », con le altre « ed il rimodernamento di quello Noventa-Montagnana ».

Io ritengo che questa modifica possa essere da noi approvata anche per venire incontro alla popolazione di Montagnana.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. La parola « rimodernamento » che è stata posta in luogo di « sostituzione » non esclude che si possano adottare mezzi migliori di quelli esistenti su quella linea, come, per esempio, mezzi filoviari. D'altronde il rimodernamento di una linea di comunicazione non implica necessariamente che vi sia la rotaia. Questa è la benvenuta ogni qualvolta si possa fare con essa una economia di esercizio, ma se ciò può verificarsi al di fuori della rotaia con altri mezzi più perfetti, ben vengano anche questi.

PRESIDENTE. Debbo osservare che nel testo approvato dalla Camera dei deputati si parla di rimodernamento, ma sempre di rimodernamento del tronco della tramvia.

TOMMASINI. Credo di chiarire il dubbio del nostro Presidente completando le dichiarazioni del Ministro e del relatore. È noto che l'attuale tronco della ferrovia in oggetto è disciplinato da una convenzione che scade nel 1970, ragione per cui gli abitanti di Montagnana si sono meravigliati che si volesse togliere dall'obbligo e dall'impegno della convenzione la società concessionaria.

Anche se si parla di rimodernamento non bisogna escludere l'obbligo della società fino

alla naturale scadenza della concessione poiché la società deve nel frattempo provvedere alle necessarie modifiche, agli aggiornamenti e ammodernamenti.

BORROMEO. L'originale disegno di legge prevedeva la sostituzione di un tronco con un altro e stanziava una certa somma per questo lavoro. La Camera dei deputati, viceversa, propone il rimodernamento del tronco che doveva essere sostituito.

In primo luogo mi domando se è necessario mantenere questo tronco tramviario o non sia più utile sostituirlo con qualche mezzo più moderno. Seconda osservazione: noi abbiamo uno stanziamento per la costruzione del nuovo tronco, ma non per il rimodernamento di quello già esistente: come si fa a sostenere questa ulteriore spesa?

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. La linea già esistente è della lunghezza di 6-7 chilometri. La spesa relativa è stata già considerata in sede di variazioni. Si tratta solo di manutenzione ordinaria e di sostituzione delle vecchie tranvie a vapore con altre motrici.

FERRARI. Vorrei domandare se questa tramvia è in concessione alla provincia con un sub-concessionario.

TOMMASINI. Sì, sub-concessionarie sono le Tramvie Vicentine.

FERRARI. Mi pare che possiamo essere tranquilli nell'approvare la modifica apportata dalla Camera per la principale considerazione che la cifra del contributo dello Stato è sempre la stessa, ed anche perchè la concessione è della provincia. Io sono sempre del parere che quando ci troviamo di fronte a questi problemi convenga esaminare se è utile mantenere determinate strutture, ma se questa modifica è stata apportata dietro specifica richiesta dei rappresentanti di quella zona, mi pare che noi non possiamo opporci.

PRESIDENTE. Se vogliamo fare una riorganizzazione tecnica delle ferrovie e delle altre linee di comunicazione, fatalmente dobbiamo urtare contro gli interessi locali.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Vicenza un concorso, sino all'importo massimo di lire 265 milioni, per la costruzione — in base a progetti esecutivi da concordarsi con la concessionaria Società Tramvie Vicentine e da approvarsi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici — del tronco Vicenza Porta Monte-Campo Marzio della tramvia Vicenza-Montagnana e del tronco Noventa-Este-Sant'Elena e il rimodernamento di quello Noventa-Montagnana della tramvia predetta.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo ora letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè tutti gli altri articoli non hanno subito modificazioni, pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali » (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMMASINI, *relatore*. La questione di cui trattasi al presente disegno di legge è molto semplice. Il regolamento del personale ferroviario, che risale al 1925, faceva distinzione tra il trattamento da usarsi in occasione delle feste infrasettimanali al personale esecutivo ed al personale di esercizio. L'amministrazione ferroviaria era costretta ad intervenire di volta in volta con disposizioni transitorie particolari. Con questo brevissimo disegno di legge si vuole eliminare la sperequazione tra personale di esercizio e personale esecutivo, stabilendo lo stesso trattamento per tutti.

Quindi la legge non è che un correttivo di una sperequazione preesistente alla quale la Amministrazione provvedeva con disposizioni interne.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Vorrei aggiungere che con questo provvedimento equipariamo il personale operaio di officina e ferroviario a tutti gli altri operai dell'industria. Prima si verificava una situazione tale che in un giorno, per esempio, come il 2 giugno, il personale che faceva festa doveva poi recuperare successivamente la giornata di lavoro persa.

FERRARI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge anche perchè risponde ad una richiesta del personale interessato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle giornate non domenicali che siano di chiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 65 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del citato Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

« Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive ».

TOMMASINI, *relatore*. Sull'articolo 3 vorrei fare una piccola riserva. La relazione ministeriale afferma: « Con l'occasione, — tenuto conto che l'articolo 4 primo comma, del predetto Regolamento del personale stabilisce che il personale a paga giornaliera viene retribuito solo per i giorni in cui presta effettivo servizio, e che con l'articolo 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1946, n. 2324, concernente l'estensione al personale ferroviario non di ruolo dei miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è stato stabilito che le paghe giornaliere siano corrisposte anche per le giornate di riposo e festive — si ritiene opportuno inserire un apposito articolo nel disegno di legge proposto, che sanzioni il disposto dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale ».

Debbo osservare che quanto è affermato nella relazione non è vero, perchè l'articolo 4 del Regolamento del personale non dice soltanto che il personale viene retribuito solo per i giorni in cui presta effettivo servizio, ma aggiunge « e per le giornate di riposo e festive ».

L'articolo 3 del disegno di legge, pertanto, mi sembra pleonastico in quanto ripete esattamente la dizione dell'articolo 4 del Regolamento del personale con l'esclusione della parola « solo ».

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. L'articolo 3 rappresenta un chiarimento perchè dalla Corte dei Conti sono state fatte obiezioni.

TOMMASINI, *relatore*. Ad ogni modo sono favorevole all'approvazione di questo articolo nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del testo da me letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di assistenza » (N. 543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione Pontificia di assistenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. La Pontificia Commissione di assistenza ha avuto la gratuità dei trasporti ferroviari fino al 31 dicembre 1948. In relazione all'opportunità di agevolare l'opera assistenziale la Commissione pontificia di assistenza ha richiesto che fosse prorogato il termine della concessione di franchigia delle proprie spedizioni di merci a scopo benefico, per il 1949.

All'uopo è venuto questo disegno di legge. Al rimborso dell'amministrazione delle ferrovie, si provvederà da parte del Ministero del tesoro con le entrate dipendenti da un decreto legislativo del 1948 che sono nello stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Per la benefica influenza che il provvedimento eserciterà sull'opera di assistenza, credo che il disegno di legge meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Per questo disegno di legge non è stato nominato un relatore. Tuttavia domando alla Commissione se dopo le spiegazioni date dal Ministro intende continuare la discussione del disegno di legge.

FERRARI. Chi meglio poteva fare la relazione era certamente il Ministro. Questo progetto di legge ha due lati interessanti: il primo si riferisce al problema dell'assistenza. Noi pensiamo che l'assistenza non dovrebbe essere più una beneficenza, ma un dovere verso gli assistiti. L'altro lato positivo è che si applica il concetto al quale si è riferito il Ministro Corbellini nel suo discorso in sede di discussione del bilancio dei trasporti, concetto che anche io ho brevemente trattato nel mio intervento: e cioè che certi addebiti che sono oggi a carico dell'amministrazione ferroviaria, debbono girarsi alle amministrazioni interessate. E qui effettivamente vengono girati al Ministero del

tesoro. Su questo non ho nulla da dire e concordo con l'onorevole Ministro.

Vi è però un punto sul quale non sono d'accordo ed è che mentre qui si parla di benefici solo per la Pontificia Commissione, noi abbiamo delle altre istituzioni similari a questa, istituzioni importanti, per le quali non ho mai sentito fare cenno a condizioni particolari e mai soprattutto ho sentito far cenno alla assunzione di oneri da parte dello Stato, e in modo specifico del Ministero del tesoro.

Conosciamo tutti quello che avviene: le opere di assistenza vengono un po' alla volta sottratte a tutti gli enti naturali che ne dovrebbero essere investiti per passare alla Commissione Pontificia. Inoltre non si è mai dato nulla ai Comuni, ai patronati, ecc., mentre si è dato tutto alla Commissione Pontificia. Potrei dare dei dati interessanti per ciò che riguarda i preventori del mio Comune, dati che potrebbero essere impressionanti.

PRESIDENTE. Debbo far notare che i fondi a disposizione del Ministero dell'interno per opere di assistenza ammontano a miliardi e credo che sia inesatto dire che non è stato dato nulla ai Comuni e agli altri enti.

FERRARI. Inoltre vi è l'onere che l'amministrazione ferroviaria sostiene per la concessione dei biglietti ferroviari gratuiti; ogni mese viene rilasciato un numero rilevante di biglietti gratuiti per la *Peregrinatio Mariae*. Mi pare che tutte queste concessioni debbano finire. Esse debbono rimanere solo nel campo della beneficenza in cui anzi debbano avere un'applicazione molto più estesa ed ampia, rimanendo fermo il criterio del dovere dello Stato di favorire gli enti di assistenza attraverso le sue organizzazioni. Per questa ragione noi non possiamo dare voto favorevole a questo disegno di legge.

GENCO. Vorrei che l'onorevole Ferrari fosse bene edotto in quella che è l'opera della Pontificia Commissione di assistenza, che, sebbene il senatore Ferrari dimostri di preoccuparsi della influenza politica che essa può esercitare, viceversa estende la sua opera di assistenza in tutti i settori senza distinzione di parte. Per esempio nella provincia di Bari, l'inverno scorso, vi sono stati quattro cantieri di rimboschimento, promossi o finanziati dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai seicento operai di questi cantieri, la Pontificia Commissione di assistenza, ha fornito il vitto per un pasto al giorno. Oggi la Pontificia Commissione ha un milione di bambini nelle sue colonie estive; a Napoli assiste trenta mila bambini. In inverno sostiene una spesa giornaliera di due milioni di lire, nè d'altra parte si può dire che il Ministero del tesoro e quello dell'interno, intervengano ad aiutarla sotto forma d' gratuità di trasporti, mentre non intervengono a finanziare altre istituzioni, poichè, per esempio, nella mia provincia, vi sono due colonie estive, una tenuta dal Comune con 250 bambini, che abbiamo inaugurato giovedì scorso, e l'altra di 300 bambini della Pontificia Commissione di assistenza, che non ha chiesto nulla nè al Comune nè al Ministero dell'interno. Essa si mantiene con propri mezzi che provengono dall'obolo dei fedeli. Non si può quindi negare alla Pontificia Commissione il minimo aiuto della gratuità dei trasporti.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Le osservazioni fatte dal senatore Ferrari hanno una certa consistenza. Egli si domanda perchè non estendere a tutti la concessione che si vuole rinnovare alla Pontificia Commissione. Questo sarebbe anche il desiderio del Governo, ma purtroppo non è possibile. La ragione che ci ha obbligato a prendere in considerazione la richiesta della Pontificia Commissione di assistenza è che noi ci troviamo di fronte ad un'Opera che ha carattere internazionale e quindi si rientra nell'ambito dei rapporti tra lo Stato del Vaticano e lo Stato italiano, così come potrebbe avvenire con la Francia, la Germania, ecc.

Sarò ben lieto se nei bilanci dello Stato, domani, potrà esserci la possibilità di seguire il criterio accennato dall'onorevole Ferrari. Oggi questa concessione viene data solo per una ragione di carattere internazionale.

BORROMEO. Volevo sottolineare quello che giustamente ha osservato il Ministro. Rilevo intanto che la questione non riguarda tanto la 7ª Commissione, quanto la 1ª Commissione. Ad ogni modo approvo con piacere questo disegno di legge, sia perchè la Pontificia Com-

missione di assistenza è una organizzazione di un altro Stato, sia per l'opera che essa svolge.

Ricordo a tutti i colleghi le benemerienze che la Pontificia Commissione di assistenza ha assunto negli ultimi tempi della guerra e specialmente nel periodo di marasma che abbiamo attraversato. Negli anni 1943-44, essa era l'unica organizzazione che poteva andare incontro ai bisogni della popolazione. Chi di noi non ricorda a Roma che in certi mesi abbiamo avuto di che sfamarci esclusivamente per il funzionamento di questa Commissione che provvedeva al trasporto dei viveri per mezzo di autocarri dalle varie provincie d'Italia con rischio notevole e sotto i bombardamenti?

È l'unica organizzazione che è presieduta da un uomo che gode largo favore presso tutti i partiti, Monsignor Baldelli. Egli è presidente anche della Cassa mutua dell'A.T.A.C., che è amministrata in prevalenza dai comunisti, tanta è la stima che quest'uomo raccoglie in tutti i settori.

Considerando la bontà dell'organizzazione, considerando le benemerienze conseguite in un passato recente che non dovremmo troppo facilmente dimenticare, ritengo che faremo opera veramente meritoria, se, prescindendo da qualsiasi motivazione di parte, approveremo questo disegno di legge.

Sono però d'accordo con il senatore Ferrari che occorrerà studiare le agevolazioni da dare alle organizzazioni di assistenza che dimostrino eccellenza organizzativa e serie intenzioni.

Ritengo che si possa tranquillamente approvare questo disegno di legge che prevede il rimborso da parte del Ministro del tesoro all'amministrazione ferroviaria delle somme dovute per il servizio che essa presta. È infatti opportuno che agli effetti economici le varie concessioni non risultino, per l'esercizio dell'Amministrazione che le concede, delle passività.

Invito quindi i colleghi ad approvare il disegno di legge che, oltre le ragioni giuridiche di politica che lo giustificano, è anche opportuno come riconoscimento di benemerienze che nessuno può negare.

FERRARI. Propongo di rinviare la discussione in modo che si possa esaminare meglio la questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio del senatore Ferrari. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

FERRARI. Le spiegazioni date dagli onorevoli Genco e Borromeo non mi persuadono affatto. Le affermazioni che ho fatto rimangono integre. Io ho riconosciuto i dati positivi della legge e soprattutto il lato dell'assistenza, ma ho messo in luce anche i lati negativi che si dovrebbero eliminare. Dobbiamo far sì che le disposizioni siano ampie in modo che riguardino tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza.

Perciò io e i miei colleghi non possiamo approvare la legge, ma, per i lati buoni, non vogliamo nemmeno contro. Ci asterremo quindi augurandoci che le affermazioni fatte dal Ministro abbiano attuazione quanto prima. Forse noi stessi ci faremo iniziatori di un disegno di legge a questo proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ora ai voti gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia Commissione di Assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.

(È approvato).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 35ª Riunione (29 luglio 1949)

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle Ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante dal presente provvedimento, in importo non superiore a lire 35 milioni, farà carico alle entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, iscritte con decreto ministeriale 28 febbraio 1949, n. 106851; al capitolo 308-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

TOSELLI, *relatore*. Debbo premettere che questo disegno di legge fu esaminato solo in sede referente dalla Commissione dei lavori pubblici della Camera ed approvato dall'Assemblea plenaria. Alla Camera dei deputati il Ministro delle finanze propose un articolo aggiuntivo, il sesto, espresso in questi termini: « Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali ».

Ora voi avete presente lo spirito della legge che è quello di prorogare per quindici anni la validità dei decreti di riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica. Questa esclusione delle derivazioni che sono fatte dai canali demaniali, secondo il mio parere non ha alcuna ragione di essere perchè esse sono assoggettate alle stesse norme per le derivazioni di acque pubbliche. Perciò non c'è ragione di far modifiche di questo genere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è così!

TOSELLI, *relatore*. Mi fa presente il Sottosegretario Camangi che per queste derivazioni da canali demaniali, vigono altre norme, ma se ciò è vero c'è una ragione di più per non inserire nel progetto di legge, che riguarda esclusivamente la derivazione di acque pubbliche, una norma che riguarda le acque demaniali.

È stato chiarito che la mancanza di rinnovo della concessione non era imputabile alle negligenze dei derivatori, ma alla difficoltà dello svolgimento delle pratiche di domande per la scarsità del personale del Genio civile che avrebbe dovuto esaminarle.

In considerazione di questa situazione non si capisce perchè il Ministro delle finanze abbia voluto introdurre questo articolo aggiuntivo. Questa sarebbe stata una situazione che avrebbe potuto essere risolta facilmente in sede di discussione alla Camera dei deputati se il relatore, che pure nella sua diligente relazione aveva proposto l'approvazione integrale del disegno di legge, non fosse poi venuto

fuori con la richiesta di una variante all'articolo 1.

È bene che la Commissione ricordi che l'articolo 1 era stato contemplato nel progetto governativo senza l'aggiunta della variante che nel caso non fosse ancora riconosciuta la derivazione in base ai diritti precostituiti, cioè all'uso dell'acqua per un trentennio anteriore al 1884, il derivatore avrebbe potuto ugualmente usufruire di questa facilitazione. Per istanza del senatore Fazio e allo scopo di facilitare la documentazione di queste derivazioni, che in oggi non è più possibile far risalire al trentennio anteriore al 1884, la Commissione del Senato ha deliberato che il trentennio di cui all'articolo 2 lettera b) del testo unico, sarebbe stato invece quello precedente l'entrata in vigore della presente legge. Era sembrato che questa disposizione, che pure ha un valore modificativo, andasse incontro alle esigenze di questi piccoli derivatori, che è lo scopo di tutto il disegno di legge. Viceversa il relatore della Camera dei deputati ha fatto la proposta di sopprimere questa aggiunta e la Camera ha approvato la soppressione. Io penso che non ci sia ragione per noi di ritornare su quel che è stato deliberato, poichè il principio è più rilevante dell'impostazione tecnica.

Perciò io propongo di mantenere il testo dell'articolo 1 come è stato approvato dalla nostra Commissione.

FAZIO. La Camera ha rimandato il disegno di legge per due motivi, il divieto dell'applicazione di queste norme alle derivazioni dei canali demaniali — e su ciò ha risposto esaurientemente il collega Toselli — e la soppressione della nostra variante all'articolo 1. Questa modificazione era stata introdotta in seguito ad un mio emendamento il quale si ispirava a due distinti concetti, uno di opportunità e di fatto, l'altro anche di carattere giuridico.

Il primo motivo era di opportunità e di fatto perchè si trattava di favorire quelle piccole popolazioni montane, quell'agricoltura montana alla quale tutti plaudono ma alla quale, all'atto pratico, nessuno pensa. Io dico invece che bisogna favorire di fatto l'agricoltura

montana e non c'è altro mezzo più opportuno che quello di favorire queste utenze di acqua.

La legge del 1884, n. 2644, dice che nessuno può derivare acque pubbliche se non abbia titolo legittimo e (articolo 24) che il possesso trentennale anteriore alla promulgazione di questa legge avrà in ogni caso, nei rapporti col Demanio, valore ed efficacia di titolo. Quindi il possesso trentennale era un titolo. In base a questa legge le popolazioni montane hanno continuato a derivare e la denuncia del titolo non è mai stata fatta nè chiesta e si è arrivati sino al 1920. Il Genio civile, per dir la verità, è venuto incontro alle esigenze di queste popolazioni dicendo che si sarebbe fatto decorrere il trentennio dalla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 25 della legge del 1884. Ciò mentre ha risolto molte questioni, non ha favorito tutti. Allora il Genio civile è venuto incontro in altro modo ed ha detto: l'uso per il trentennio anteriore al 1884, ormai così difficile a stabilirsi, facciamo riconoscere in base ad attestazioni giudiziarie. Ma al giorno d'oggi nessuno osa più portare quattro testimoni davanti al notaio, perchè nessuno si sente di testimoniare per una cosa avvenuta un secolo fa.

Ma quella gente ha bisogno di acqua, e noi risolvemmo la questione.

Come ho detto c'è anche una ragione giuridica. La Camera ha detto: dal momento che si deve rimandare il disegno di legge al Senato, per l'aggiunta dell'articolo 6, approfittiamone per eliminare anche il beneficio introdotto nell'articolo 1 perchè non si deve estendere eccessivamente la norma.

Ora siamo o non siamo in sede legislativa? Se siamo in sede legislativa mi pare che, trovandoci di fronte ad una situazione da risolvere, possiamo intervenire. La legge del 1933 diceva che possono derivare coloro che hanno un titolo e noi abbiamo riconosciuto come titolo anche il trentennio anteriore alla legge. Viceversa la Camera ha riconosciuto solo il trentennio anteriore al 1884. Ma se si vuole riconoscere la sopravvivenza di titoli speciali è necessario anche aggiornare le date.

Il fatto poi che il possesso ci sia oggi fa presumere che ci sia stato anche per l'addietro.

Ora non capisco questo voler invitare la gente a far delle nuove domande, il che porta degli inconvenienti molto gravi, e tutti possono far domande, può darsi che il vecchio utente non veda accolta la domanda mentre l'avranno accolta altri che adoperano l'acqua per altri scopi. La Camera ha modificato l'articolo per non estendere eccessivamente la norma, ma io dico che la norma non viene affatto estesa, perchè si riferisce ad uno stato di fatto già esistente da molto tempo.

Quindi concludo come il relatore, che si mantenga ferma la decisione nostra, che si mantenga cioè immutato il secondo comma dell'articolo 1 come l'avevamo formulato noi e che si respinga l'articolo 6.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei rimettere la questione nei suoi giusti termini. Dico subito che l'articolo 6 è stato proposto alla Camera dal Ministro delle finanze, ma che io l'ho accettato perchè un maggiore chiarimento in questa materia è opportuno. Infatti si tratta di un disegno di legge di carattere eccezionale che stabilisce una certa proroga e a quali casi tale proroga sia applicabile. I giuristi che fanno parte della Commissione mi insegneranno che una legge eccezionale non può essere applicata per analogia, però di fronte al pericolo che potessero nascere perplessità di interpretazioni e di fronte ad una formale richiesta del Ministro delle finanze, io ho ritenuto che non fosse male introdurre questo articolo come chiarimento.

Ho avuto l'impressione, dall'esposizione del relatore Toselli, che la cosa non sia stata messa nei suoi termini esatti. Non bisogna far confusione tra canali demaniali ed acque pubbliche. Il canale demaniale è di proprietà del demanio. In Italia esistono dei veri e propri canali demaniali che sono regolati da una legge che non è quella sulle acque pubbliche, bensì il decreto 3 maggio 1936. Perciò tutto quello che riguarda i canali demaniali non può essere trattato nè sulla base del testo unico sulle acque pubbliche, nè sulla base di questa legge eccezionale.

Ma la questione fondamentale è quella della soppressione, approvata dalla Camera, dell'ultimo periodo dell'articolo 1. Anche qui bi-

sogna intendersi sulla portata di questo disegno di legge. Esso mira a regolare formalmente e giuridicamente una situazione causata dalla carenza degli uffici del Genio civile, in modo da non lasciare questa specie di vacanza della legalità in materia di acque pubbliche.

Le utenze per piccole derivazioni d'acque pubbliche durano trent'anni e dal termine di questo periodo devono essere rinnovate mediante domanda. Ci sono numerosissime utenze che hanno già maturato i trent'anni e che hanno presentato la domanda di rinnovo. Queste domande purtroppo sono giacenti perchè sino a questo momento, a causa dello stato in cui si trovano gli uffici anche per le conseguenze del periodo bellico, non è stato possibile smaltirle tutte.

Allora si è detto di prorogare *ope legis* la validità di queste concessioni di piccole utenze per modo che, nel mentre si smaltiscono le domande, le utenze non siano fuori legge. Il Senato ha creduto che una proroga di dieci anni fosse troppo breve e l'ha portata a quindici anni. Ma resta fermo che questa legge non può modificare in niente la sostanza delle cose.

Allora, prima questione pregiudiziale: non mi pare che sia il caso, con una legge di questo genere, di incidere sulla sostanza vera e propria della regolamentazione delle utenze di acque pubbliche. Invece con l'emendamento del senatore Fazio si veniva ad apportare una notevole e sostanziale modifica a questa legislazione delle acque pubbliche. Le acque pubbliche cominciarono ad avere una legislazione dal 1884, che fu raccolta nel testo unico del 1933. Si disse: le acque sono pubbliche, per usarle occorre una concessione, per avere la concessione bisogna possedere un titolo, o un titolo legittimo (caso della lettera *a* dell'articolo 2 del testo unico) o titolo di fatto (possessione per il trentennio anteriore al 1884). In altri termini si volle fare il punto e si disse che da quel momento in poi le utenze delle acque pubbliche sarebbero state regolate in quel dato modo, e fra i titoli legittimi, una volta tanto, si stabiliva il criterio dell'uso per il trentennio anteriore al 1884. Ora se voi spostate il termine del trentennio sovvertite tutta

la materia. Mi pare che non sia il caso di fare una modifica così radicale, anche se opportuna, in occasione di una leggina di proroga di termini per le domande.

D'altra parte, nella sostanza, lo spostamento del trentennio porterebbe ad una serie di gravi inconvenienti perchè dal 1884 in poi la materia è stata regolata e tutte le utenze che sono nate dopo il 1884 o sono legittime o sono abusive. Spostando il termine del trentennio si andrebbe a sanare tutta una serie di utilizzazioni abusive.

Il senatore Fazio si preoccupava di un'altra questione su cui potremmo essere d'accordo. Egli dice che la norma dell'articolo 2 del testo unico porta come conseguenza che la domanda per far valere questo diritto acquisito prima del 1884, debba essere presentata all'atto stesso in cui quell'acqua viene dichiarata pubblica, e che il trentennio sia anteriore alla data dell'inclusione dell'acqua nell'elenco delle acque pubbliche. No, il trentennio deve essere anteriore al 1884. C'è un anno di tempo, quando l'acqua viene dichiarata pubblica per fare valere il proprio diritto. Ora può accadere che per ignoranza i derivatori abbiano lasciato trascorrere l'anno senza presentare la domanda. Per questi casi potrei essere d'accordo che sia opportuna la proposta — ma non in questa sede — di riaprire i termini dando maggiore pubblicità alla notizia. Ma questo non ha niente a che vedere con la faccenda del trentennio.

D'altra parte ho creduto di capire, leggendo il resoconto stenografico della seduta della Commissione del Senato nella quale, in mia assenza, fu approvato l'emendamento del senatore Fazio, che il senatore Fazio non ha rettammente interpretato il diritto di usucapione.

Non si tratta di usucapione. La norma del testo unico che riconosceva come titolo legittimo l'uso indisturbato per il trentennio anteriore al 1884, non era un'applicazione del diritto di usucapione, perchè sulla cosa pubblica il diritto di usucapione non esiste. Fu un criterio che si ritenne opportuno per discriminare un certo gruppo di utenze alle quali automaticamente si voleva riconoscere il titolo per il solo fatto che per un lungo periodo di

tempo avevano usufruito dell'acqua. Perciò quando l'onorevole Fazio dice: « se il trentennio lo fate decorrere da altra epoca, voi applicate lo stesso il diritto di prescrizione », questo è un argomento che non vale.

Concludo perciò pregando la Commissione di accogliere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

FAZIO. Mi pare che non sia esatta la conclusione dell'onorevole Sottosegretario perchè l'articolo 1 della legge dice che « la detta proroga riguarda anche la durata delle utenze sempre aventi per oggetto piccole derivazioni... ma che non siano state ancora riconosciute ».

Qui siamo nel caso di piccole utenze che ci sono in linea di fatto e si richiamano precisamente a quell'articolo 25 della legge del 1884 che stabilisce il titolo per l'utenza, richiamato dalla legge del 1933. Se questi piccoli derivatori sono stati ammessi all'utenza, debbono anche essere ammessi alla proroga.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Infatti sono ammessi alla proroga.

FAZIO. Si tratta di una proroga di utenze non riconosciute.

TOSELLI, *relatore*. Faccio rilevare che è giusto quel che fa presente il Sottosegretario di Stato, che le disposizioni di legge sono quelle che sono, ma il provvedimento attuale ha un carattere speciale ed è a vantaggio delle piccole derivazioni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, è a vantaggio solo della osservanza della legge.

TOSELLI, *relatore*. Il progetto di legge è fatto per le piccole derivazioni. In esso, fra le altre cose, è stata inserita anche una facilitazione per la presentazione e il rinnovo delle domande di concessione, ciò in omaggio al fatto che si tratta di piccole derivazioni che non possono sostenere grandi spese per procedure burocratiche. Nello stesso modo come si era riconosciuto di ottemperare alle modalità della procedura, si è fermata anche l'attenzione sulla documentazione secolare del possesso delle acque che riesce difficile per i piccoli proprietari isolati, mentre è facile per le grandi utenze.

TROIANO. Io sono d'accordo con il relatore sulla necessità di mantenere l'articolo 1 così come il Senato l'aveva formulato. Faccio pre-

sente inoltre che si stanno dichiarando acque pubbliche piccoli ruscelli che d'estate non portano nemmeno acqua, il che crea degli inconvenienti. Io che usufruisco dell'acqua, posso vedermi posposto ad un altro che presenti la domanda prima di me e che quindi, data la scarsità d'acqua di questi ruscelli, mi toglierà la possibilità della derivazione.

Tutta la legislazione delle acque pubbliche va rivista. Ad esempio si considerano piccole derivazioni quelle di un metro cubo, che invece è una quantità d'acqua sufficiente ad irrigare diversi e diversi ettari di terreno.

Io riterrei che non si dovrebbero dare concessioni per le derivazioni di acque pubbliche, ma che l'uso dovrebbe essere libero. Perché lasciare che tanta acqua, che potrebbe essere con beneficio di tutti utilizzata, finisca nel mare? Solo in caso di inconvenienti dovrebbe intervenire il Genio civile per appianare i contrasti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare sussista ancora confusione tra forma e sostanza. Io posso anche convenire coi senatori Fazio, Toselli e Troiano che la legislazione sulle acque pubbliche presenta inconvenienti che meritano di essere eliminati. Ma sta il fatto che questo disegno di legge vuole solo mettere a posto una situazione di irregolarità formali. Per essere più chiaro dico che si tratta solo di questo: a norma dell'attuale legislazione sulle acque pubbliche le piccole utenze durano trent'anni; i trent'anni per molti sono scaduti e sono state presentate domande regolari per il rinnovo della concessione; queste domande per ragioni di insufficienza degli uffici non sono state espletate; allora per non lasciar questa situazione di irregolarità legale, si stabilisce una proroga che dia il modo di espletare le domande.

Tanto è vero ciò, che voi avete lasciato nella legge una disposizione che dice che durante questi quindici anni di proroga, quando la domanda verrà definita, la rinnovazione decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

Il senatore Toselli dice che questa legge è fatta per favorire le piccole utenze. Io dico — non sembri paradossale — che non è fatta per nessun genere di utenze, bensì per garantire il rispetto della legge.

BORROMEO. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato quando afferma che

siamo di fronte ad una legge eccezionale che disciplina solo una proroga di termini.

In quanto all'articolo 6, esso non mi sembra opportuno perchè l'eccessiva precisione può essere dannosa. Si sfonda una porta aperta quando si dice che queste disposizioni non si applicano ai canali demaniali. Questo articolo 6, quindi, non serve a niente, anzi può essere dannoso perchè domani si potrebbe dire che una certa altra esclusione non è contemplata specificamente e che quindi non è da ritenersi valida. Ad ogni modo non credo che sia il caso di rinviare ancora la legge alla Camera per sopprimere semplicemente questo articolo 6.

Affermo però che tutta la questione delle acque pubbliche va completamente riesaminata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Borromeo che sia opportuno rivedere la legislazione sulle acque. Vi posso anticipare, anzi, la notizia che il Ministero dei lavori pubblici ha già preparato un disegno di legge per la modifica della legislazione sulla concessione di acque pubbliche, nel quale si è cercato di venire incontro a tutte quelle esigenze prospettate dai senatori Toselli, Fazio e Troiano, e di rendere più semplice tutta la questione delle piccole utenze.

TOMMASINI. A me sembra che questo disegno di legge meriti un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Prego a nome della Commissione, i colleghi Romano, Borromeo e Troiano, d'accordo con i senatori Toselli e Fazio, di riferire alla prossima riunione al fine di trovare una giusta soluzione.

Se non vi sono osservazioni la discussione su questo disegno di legge si intende rinviata.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada** » (Numero 536) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedi-**

menti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BORROMEO. Questo disegno di legge in sostanza vuole sistemare, come è avvenuto per altre amministrazioni e corpi, la situazione degli appartenenti alla disciolta milizia della strada.

Nel 1943, sotto il governo Badoglio, furono sciolte tutte le milizie e, conseguentemente, anche la milizia della strada. Tale provvedimento fu preso con un decreto puro e semplice che, però, non provvedeva a disciplinare lo scioglimento.

Finalmente la situazione fu ripresa in esame ed affrontata nel dicembre 1943 dal governo Badoglio e fu prevista la eventualità del passaggio dei militi stradali nell'Arma dei carabinieri. Nel 1944 questa possibilità fu abrogata e confermato lo scioglimento della milizia. Si stabilì come dovesse essere regolata la situazione della forza in congedo richiamata in servizio. Nell'agosto 1944, con un decreto legislativo luogotenenziale, si confermò all'articolo 7 il diritto del personale delle milizie speciali al trattamento di quiescenza, senza però stabilire l'effettiva posizione in quiescenza del personale della milizia della strada. Fatalmente la questione doveva essere portata al Consiglio di Stato che dichiarò che, essendo intervenuta una legge che scioglieva queste milizie, i loro appartenenti venivano a decadere in pieno. Però, poichè bisognava che il collocamento in quiescenza fosse disciplinato, il Consiglio di Stato dichiarò che era necessario affrontare la situazione e stabilire una data di collocamento in congedo ed il trattamento da effettuare ai collocati in congedo.

A questo intende provvedere il disegno di legge in esame che distingue il servizio prestato, facendo riferimento al periodo di servizio di dieci o più anni per riconoscere un certo trattamento di quiescenza.

Fissa inoltre in modo definitivo la data del collocamento in quiescenza e ciò rende possibile stabilire quello che spetta al personale. Bisogna anche tener conto che parte di questo personale è stato assorbito dalla polizia della strada che dipende dalla pubblica sicurezza. Quindi questo disegno di legge prevede la concessione di un certo trattamento economico

dalla data di scioglimento del corpo sino al 31 dicembre 1946, data che si è stabilita a titolo transattivo, perchè secondo il parere del Consiglio di Stato. (pronunciato nell'ottobre del 1946), si dovrebbe considerare come data del collocamento in congedo quella della entrata in vigore delle nuove norme legislative e perciò quella di oggi. A titolo transattivo si è stabilita la data del 31 dicembre 1946 riferendosi alla pronuncia del Consiglio di Stato, come se la norma di legge fosse venuta subito. Per questo periodo si dà un compenso che, naturalmente, non corrisponde a quello che sarebbe stato se ci fosse stata la effettiva prestazione del servizio; tale compenso, a seconda dell'anzianità di servizio, consiste nella metà degli assegni per quelli che hanno più di dieci anni di servizio e in un terzo degli assegni per quelli che hanno un periodo inferiore.

Anche per altri corpi, come per il corpo della polizia dell'Africa italiana, sono stati in passato adottati provvedimenti analoghi.

Prima di passare all'esame degli articoli, faccio presente alla Commissione che pochi giorni fa abbiamo ricevuto una petizione per un caso particolare. Il Sottosegretario ha detto che in pratica si tratta di quattro persone, ma anche se riguardasse una sola persona è una cosa che giuridicamente merita di essere presa in considerazione. È una petizione fatta da tale Giovanni Luciani in data 13 luglio, dopo l'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge. In essa si fa presente che nel 1939, per decreto legislativo, n. 761, si costituì un reparto speciale di pubblica sicurezza nella milizia stradale. Accadde che queste persone, avendo subito il passaggio da una amministrazione all'altra, non avrebbero conseguito quella certa anzianità prevista dal disegno di legge in esame per cui, pur avendo nel cumulo degli anni di servizio prestati prima nella pubblica sicurezza e poi nella milizia della strada, una anzianità superiore a quella richiesta da questo disegno di legge, non verrebbero ad usufruire del trattamento previsto da questo disegno di legge.

Da parte di costoro si dice che tale disparità di trattamento rende più che mai difficili le condizioni di coloro che, per aver servito l'amministrazione dell'interno esplicando il servizio di polizia, si vedono tagliati fuori

per ragioni di età da qualsiasi possibilità di impiego e che inoltre vedono perduta l'anzianità degli anni trascorsi nel servizio di pubblica sicurezza. Ad ovviare a tale inconveniente basterebbe che nella legge in esame venisse aggiunta la disposizione che il servizio prestato dal personale della pubblica sicurezza prima dell'incorporamento nella milizia della strada sia riconosciuto valido ai fini del trattamento di pensione.

In questa occasione noi potremmo anche affrontare questa petizione, riservandoci di riferire in Assemblea, dichiarando che la petizione ha trovato accoglimento in occasione di questo disegno di legge.

Perciò propongo l'approvazione del disegno di legge così come è stato approvato dalla Commissione permanente della Camera dei deputati con l'aggiunta di un articolo *ad hoc* per il caso dei quattro considerati dalla petizione.

Desidererei che il Sottosegretario di Stato esprimesse il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro che concordo perfettamente con le considerazioni del relatore. È inutile illustrare ulteriormente il disegno di legge. Per quanto riguarda l'oggetto della petizione sono d'accordo con il relatore che si tratta di un atto di giustizia. Vi è una lacuna, che si è determinata nella legge, per la quale quattro ufficiali verrebbero a subire il danno di non vedersi riconosciuto agli effetti della pensione il periodo prestato nel reparto di pubblica sicurezza poichè furono d'autorità, con legge n. 761, incorporati nella milizia della strada. Bisogna riconoscere il servizio da essi prestato nella pubblica sicurezza. Mi pare quindi che l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore possa trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale della milizia nazionale della strada, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del

servizio permanente di cui alla tabella approvata con la legge 3 luglio 1942, n. 801, deve considerarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1947, regolarmente posto in congedo di autorità.

Per coloro che alla data del 1° gennaio 1947:

a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione da tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le disposizioni in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato,

b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;

c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto trattato è entrato in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

Dalle date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori italiani alla data di collocamento in congedo, il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente è considerato in servizio con le limitazioni di cui al successivo articolo 4.

Per il periodo suaccennato, valevole anche agli effetti del trattamento di quiescenza, al personale di cui sopra, salvo il trattamento più favorevole cui abbiano diritto in base alle disposizioni vigenti sui prigionieri ed internati di guerra, è concesso il trattamento economico come appresso modificato:

a) metà degli assegni per coloro che alla data di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei vari territori abbiano prestato 10 o più anni di servizio;

b) un terzo degli assegni per coloro che alla data suaccennata abbiano prestato meno di 10 anni di servizio.

Gli assegni da considerare ai fini dell'applicazione del comma precedente sono i seguenti:

1° stipendio o paga;

2° aggiunta di famiglia, sino al 30 settembre 1945;

3° assegno temporaneo di guerra, sino al 15 agosto 1944;

4° integrazione temporanea, sino al 30 settembre 1945;

5° aumento integrazione temporanea, a decorrere dal 16 agosto 1944 sino al 30 settembre 1945;

6° indennità di carovita, con decorrenza dal 1° ottobre 1945.

Coloro che nel periodo suaccennato abbiano prestato servizio presso Amministrazioni statali non godranno del trattamento economico previsto dal presente articolo durante il periodo del servizio stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo, sono:

1° quella del 1° gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente al 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 12 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;

2° quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta milizia che si è avvalso del disposto dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;

3° quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 al prefetto della provincia, ancora soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;

4° quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.

(È approvato).

Art. 5.

All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente articolo 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonché le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

Art. 6.

A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione è corrisposta un'indennità una volta tanto pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio e degli altri assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

« Al personale che proviene dal reparto speciale di pubblica sicurezza della milizia vo-

lonaria sicurezza nazionale, che fu incorporato nella milizia stradale con la legge 5 maggio 1939, n. 761, è riconosciuto valido ai fini del diritto a pensione il periodo di servizio prestato nel detto reparto della pubblica sicurezza».

Pongo in votazione l'articolo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Tale articolo diverrà articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 7 del testo ministeriale che prenderà il numero 8:

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la quale provvederà alla relativa spesa con i fondi iscritti nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per la discussione di un disegno di legge non all'ordine del giorno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare la Commissione di voler discutere il disegno di legge, già approvato dalla Commissione competente della Camera dei deputati: «Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948» (591).

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che in base al Regolamento del Senato, la Commissione può decidere, con la maggioranza di due terzi, di discutere materie non all'ordine del giorno.

Pongo ai voti la proposta del Sottosegretario Camangi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata all'unanimità).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948» (N. 591) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Apro la discussione generale sul disegno di legge «Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come è noto, vi è stata una serie di terremoti nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Siena, Rieti, Terni ed Udine. Per la prima volta non si è dato il sussidio che si è sempre dato per la riparazione e la ricostruzione a favore dei terremotati. Questo principio restrittivo è stato introdotto nel terremoto di Foggia per il quale fu applicata una legge recante uno stanziamento di 500 milioni. Per tutti questi terremoti sono stati presentati tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, alla Camera dei deputati, tendenti a concedere soprattutto il sussidio ai danneggiati, oltre a procurare gli stanziamenti necessari per il pronto soccorso, perchè il fondo relativo presso il Ministero è esaurito. Le Commissioni Finanze e tesoro e Lavori pubblici della Camera ritennero opportuno riunire i tre suddetti disegni di legge e un disegno di legge, concernente lo stesso argomento, di iniziativa del Governo, in un unico disegno di legge che contemplasse tutti i suddetti terremoti, introducendo la concessione dei sussidi. Io fui incaricato di stendere il testo unificato. Bisognava, però, trovare i fondi necessari e riuscii a trovarli in gran parte mediante storni sullo stesso bilancio del Ministero dei lavori pubblici; solo 100 milioni si sono avuti con un nuovo stanziamento, che deve anche servire ad estendere la concessione dei sussidi ai danneggiati di Foggia. Fatti i dovuti preventivi da parte degli uffici competenti agli effetti di stabilire il fabbisogno, furono stabilite le cifre indicate nel disegno di legge per un totale di 360 milioni di cui, ripeto, solo 100 rappresentano uno nuovo stanziamento, che peraltro è già considerato nella nota di variazioni n. 9.

Circa il testo degli articoli, posso dire che non è che la ripetizione formale del testo pro-

posto dagli altri disegni di legge presentati a questo scopo.

È stata solo introdotta ottimamente dalla Camera dei deputati una nuova disposizione all'articolo 6, che serve a sanare quella specie di carenza che si è verificata per il ritardo del provvedimento legislativo, con la quale si stabilisce che i sussidi possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione agli uffici del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che mentre il disegno di legge considera i terremoti avvenuti il 3 e il 10 novembre 1948, il 31 dicembre 1948 ed il 3 febbraio 1949, oltre il terremoto di Foggia, il titolo con cui il disegno di legge ci viene dalla Camera è: « Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948 ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Faccio presente che in sede di Commissione alla Camera dei deputati, non si è parlato del titolo che è stato aggiunto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione che in sede di coordinamento il titolo venga così modificato: « Autorizzazione alla spesa di lire 360 milioni per la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nella Puglia e nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Siena, Rieti, Terni ed Udine ».

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:

a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle provincie di Grosseto e Siena;

b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 31 dicembre 1948 nelle provincie di Rieti e Terni;

c) lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.

Con le dette somme, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1948-49, si provvederà nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

o) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

a) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte per lire 70 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, e per lire 50 milioni con le maggiori entrate previste dal quarto provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 30 giugno 1949, n. 529).

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 140 milioni, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici, per provvedere, nei comuni delle provincie di Arezzo e Puglia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla riparazione di edifici dello Stato;

b) alla concessione di sussidi a norma delle lettere d) ed e) del precedente articolo 1.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949 in base al decreto presidenziale 29 giugno 1948, n. 806.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 1, sono applicabili anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-23 agosto 1948.

In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39 per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1948-49.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio rilevare che nella stesura del testo coordinato si è caduti in una contraddizione fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Infatti, mentre al secondo comma si prevede lo stanziamento della spesa di 100 milioni sul bilancio 1950-51, nel terzo comma è detto che alla copertura della spesa stessa, si provvede con le maggiori entrate previste nel nono provvedimento di variazioni al bilancio del 1948-1949. Propongo che, per eliminare la suddetta contraddizione, si sopprima al secondo comma la frase che segue alle parole: « di lire 100 milioni ».

Il comma stesso risulterebbe quindi così formulato: « In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni, disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Sottosegretario di Stato, Camangi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo di cui do lettura nel testo modificato:

Art. 3.

Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 1, sono applicabili anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-23 agosto 1948.

In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni, disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39, per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del suddetto articolo si farà fronte con le maggiori entrate previste dal nono provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-1949.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 5.

I lavori da eseguire a termine del precedente articolo 1, lettere a), b) e c), e dell'articolo 2, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 6.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere *d*) ed *e*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettera *e*), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

Art. 7.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro il termine parentorio del 31 dicembre 1949.

È prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie.

(È approvato).

Art. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

Art. 9.

Le domande per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

(È approvato).

Art. 10

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 11.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condominio può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione

di piano di sua appartenenza, ed il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, e di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

Art. 12.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 9, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo propoga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti accenti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata,

sempre quando l'accordo da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

(È approvato).

Art. 13.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 14.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con la modificazione del titolo da me proposto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.